

# Ordinanza del Presidente N° 4 del 31/05/2022

**Oggetto: Ordinanza balneare**

*Struttura Proponente: Ufficio Territoriale di Savona*

**ORDINANZA N° 4 / 2022**

**COMPENSO TERRITORIALE DI SAVONA-VADO LIGURE DI CUI AL D.M. 06/04/1994**

***IL PRESIDENTE***

**VISTI** i compiti attribuiti alle Autorità di Sistema Portuale dalla Legge 84/94 in materia di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella Circostrizione Territoriale di competenza dell'Ufficio Territoriale di Savona, come da Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994 e successive modificazioni ed in particolare il D. Lgs. 4.08.2016 n. 169;

**VISTO**, in particolare, l'art. 8 comma 3 lettera m della citata legge n. 84/94 in forza del quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSP) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale costituita, per il comprensorio di Savona – Vado Ligure, dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi fino alla sponda destra del Rio Sodino nel comune di Albissola Marina, così come definito nel D.M. 6 aprile 1994;

**VISTO** il decreto del M.I.T. del 29.12.2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

**VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Piano Regolatore del porto di Savona – Vado Ligure approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 10 agosto 2005;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 28 maggio 2010 n. 85 recante “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Nuovo Codice della Strada approvato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA** la Legge del 4 dicembre 1993 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni recante "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** l'art. 13 comma 2 della Legge dell'8 luglio 2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTA** la Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTI** gli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) attualmente vigenti per la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 28 aprile 1999 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e s.m.i.;
- VISTI** gli art. 27 e ss. della Legge Regionale Liguria del 2 gennaio 2007 n. 1 recante "Testo unico in materia di commercio";
- VISTI** gli art. 30 e ss. della Legge Regionale Liguria del 7 febbraio 2008 n. 2 recante "Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari";
- VISTA** la Circolare del 10 marzo 1977 n. 7 recante "Norme relative alle Colonie e Centri di Vacanza" emanata dalla Regione Liguria e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 6 giugno 2008 n. 16 recante "Disciplina dell'attività edilizia";
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 17 giugno 2008 n. 17 recante "Integrazione alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia)" e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n°156 del 15/02/2013 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" e successivamente modificate e integrate con Delibera di Giunta Regionale n°1057 del 05/08/2013;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 276 del 01/04/2022 con la quale è stata prorogata sino al 31/12/2022 la possibilità di concedere spazi, da utilizzare per la realizzazione di dehors, ricadenti in aree demaniali marittime;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 7 aprile 2015 n. 12 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale";
- VISTA** l'Ordinanza sulla "Sicurezza Balneare" vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona;
- VISTA** l'ordinanza "balneare" n. 4 emessa da questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in seguito, anche, AdSP) in data 4 giugno 2021 e relativa al comprensorio territoriale di Savona e Vado Ligure di cui al D.M.06/04/1994;

**PRESO ATTO** che, da tempo risalente, tutte le ordinanze emanate per la regolamentazione delle attività svolte sul demanio durante la stagione balneare (dalle autorità marittime, un tempo, dalle autorità di sistema portuale e dalle autonomie territoriali, oggi) hanno posto limitazioni e divieti generalizzati in merito alla possibilità di accedere agli arenili con animali domestici al seguito, in particolare cani;

**RILEVATO** come ciò fosse stato unanimemente ritenuto necessario al fine di tutelare l'igiene, il decoro e la salubrità dell'ambiente demaniale nel periodo di massima fruizione degli arenili per finalità turistico ricreative, in ragione dell'alta concentrazione di persone che, nel periodo estivo, frequentano tali spazi e, in particolare, delle peculiari modalità di utilizzo delle aree da parte dell'utenza, implicanti, nella maggior parte dei casi, uno stretto contatto con il terreno (sdraiarsi, prendere il sole, giocare con la sabbia, etc...) che accentuano gli indici di rischio, sotto il profilo sanitario, legati all'eventuale presenza di deiezioni di animali o relative tracce;

**EVIDENZIATO** come tali considerazioni avessero orientato le pubbliche autorità nel senso di mantenere differenziata la disciplina in essere nei restanti spazi pubblici (che, in genere, consente la conduzione di animali, nel rispetto di specifiche prescrizioni) a quella in vigore sugli arenili demaniali. Ciò anche in considerazione delle obiettive difficoltà di garantire un costante e capillare controllo da parte delle forze dell'ordine su zone di territorio molto estese, in periodi di alta stagione (quindi di forte stress per gli stessi organi di controllo, impegnati su molteplici fronti, generalmente ritenuti di maggior importanza). Una generale ammissione degli animali sulle spiagge libere, infatti, in assenza di un controllo costante ed esteso circa il rispetto delle basilari limitazioni del caso (guinzaglio e asportazione deiezioni) comporterebbe concreti rischi, sia per la sicurezza delle persone (stanti l'affollamento tipico delle spiagge libere nel periodo estivo) e sia per la salubrità degli ambienti, rischi significativamente maggiori, per la ragioni suesposte, rispetto a quelli prevedibili sul restante territorio cittadino;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, non risultano presenti sul litorale del Comune di Savona tratti di litorale libero disponibili e pienamente idonei per essere adibiti stabilmente alla fruizione con animali al seguito;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la disciplina posta da questa AdSP al riguardo attribuisce comunque ai titolari delle strutture balneari la facoltà di far accedere utenti con cani di piccola e media taglia al seguito, previo rispetto di apposite prescrizioni volte a tutelare la salute degli animali ed il mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie nell'utilizzo degli arenili;

**VALUTATO**, per quanto sopra, necessario mantenere vigente il divieto generale di condurre cani ed altri animali da compagnia sugli arenili;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 3 emessa in data 21 aprile 2021 con la quale è stata disposta l'interdizione a qualsiasi accesso all'area demaniale marittima, sita in località Margonara in comune di Albissola

Marina (SV), sino ad ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, al termine dei quali le aree saranno nuovamente fruibili;

**VISTA** la propria ordinanza n. 9 emessa in data 14 agosto 2019 congiuntamente alla Capitaneria di Porto ed al Comando di Polizia Municipale di Savona riguardante l'istituzione di divieti di transito su strade di accesso agli arenili sul litorale del Comune di Savona;

**VISTO** il D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 170/06/2021, n. 87 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, l'art. 10 bis, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 24/03/2022, n. 24;

**VISTE** le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate con ordinanza del Ministero della Salute in data 01/04/2022, adottata ai sensi del sopra richiamato art. 10 bis del D.L. 52/2021;

**INFORMATI** la Capitaneria di Porto di Savona, le Forze di Polizia, i Comuni di Albissola Marina, Savona, Vado Ligure e Bergeggi per le rispettive competenze;

**INFORMATE** le Associazioni Bagni Marini della Provincia di Savona;

**RITENUTO** necessario aggiornare le disposizioni della vigente ordinanza di disciplina delle attività balneari lungo il litorale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, comprensorio di Savona, in conformità alle misure nazionali e locali di contenimento del contagio da Covid -19, prevedendo che le stesse siano da intendersi automaticamente modificate da eventuali successive disposizioni emanate in materia dalle Autorità competenti;

**SENTITO** il Responsabile dell'Ufficio Demanio e Beni Portuali di Savona e Vado Ligure dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale;

**SENTITO** il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**emette la seguente**

**ORDINANZA DI  
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI**

**ART. 1  
ADEGUAMENTO NORMATIVO**

Il contenuto della presente ordinanza, contenente la disciplina delle attività balneari che si esercitano lungo il litorale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), nel comprensorio di Albissola Marina, Savona, Vado Ligure e Bergeggi, affidato in amministrazione all'AdSP con D.M. 06/04/1994 in premessa richiamato, è stato aggiornato in conformità alle misure nazionali e locali di contenimento del contagio da Covid -19 in vigore alla data di sottoscrizione del provvedimento.

Al riguardo tutte le attività regolate con la presente ordinanza dovranno essere svolte secondo dette disposizioni anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e, in particolare, all'osservanza del contenuto delle linee guida approvate con l'ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 01/04/2022, in premessa richiamata.

In particolare le suddette Linee Guida prevedono che siano adottate le seguenti misure.

Principi di carattere generale:

- **Informazione.** Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
- **Certificazione verde COVID-19.** Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
- **Protezione delle vie respiratorie.** Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
- **Igiene delle mani.** Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.
- **Igiene delle superfici.** Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- **Aerazione.** Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione dei casi di assoluta e imm modificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso,

si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

### **Misure integrative**

- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

A tal fine, limitatamente alla stagione balneare 2022, sono ammissibili modestissime modifiche nella collocazione delle attrezzature e di alcuni manufatti di facile rimozione componenti lo stabilimento balneare, senza alterarne la consistenza, le volumetrie e le superfici assentite ed, in ogni caso, privi di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

Per avvalersi di tale facoltà il concessionario, o il gestore autorizzato, dovrà far pervenire apposita comunicazione (a mano ovvero a mezzo posta elettronica certificata) a questa AdSP, e per conoscenza al Comune competente per territorio, attestante la sussistenza dei presupposti di cui sopra e che dia atto, per le zone assoggettate a vincolo imposto ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., che l'intervento non eccede le fattispecie di cui all'allegato A del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

### **Misure integrative nel caso in cui presso la struttura balneare sia presente un'attività secondaria di somministrazione alimenti e bevande (bar e/o ristorante).**

- Privilegiare l'accesso tramite prenotazione. E' comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors).

- In tutti gli esercizi: disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
- i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
- favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere; al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare igienizzazione delle superfici.
- Favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- E' possibile organizzare una modalità a buffet, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purchè siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

**Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 15, del D.L. 33/2020 in premessa richiamato, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida applicabili nel settore produttivo d'interesse, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

**ART. 2**  
**PERIODI DI APERTURA**

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione di opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti e di tutte

le disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid -19, emesse sia a livello nazionale che locale, anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere aperti, a discrezione del concessionario, in uno dei seguenti periodi:

- a) In generale, nella stagione balneare compresa dal 1/5 al 30/9, come meglio disciplinata nel successivo art. 3.
- b) Nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua qualora la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo) al 31/10, come meglio disciplinata nel successivo art. 4.
- c) Tutto l'anno solare, come meglio disciplinata nell'art. 5 della presente Ordinanza.

### **ART. 3**

#### **DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE**

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.
2. L'attività balneare degli stabilimenti e delle strutture balneari deve comunque iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno e terminare non prima del 15 settembre.
3. Nel periodo di apertura per attività non elioterapica, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima con le raccomandazioni di cui alle disposizioni relative alla gestione contenimento del contagio da Covid -19;
4. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per la stagione balneare (1/5 - 30/9), garantendo al pubblico almeno il seguente orario minimo:
  - dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
  - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
  - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
5. Le date previste per l'apertura e la chiusura dell'attività balneare devono essere comunicate ogni anno all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona e al Comune presso il quale insiste il complesso balneare. La data di apertura dovrà essere comunicata entro il 10 aprile e quella di chiusura entro il 10 settembre.

### **ART. 4**

#### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ELIOTERAPICA, RICREATIVA, LUDICA E SPORTIVA**

**con apertura da aprile a ottobre dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata**

1. Nel periodo di apertura a fine elioterapico (compreso, in genere, tra il 1/04 e il 31/10 e al di fuori della stagione balneare) è consentito utilizzare le strutture turistico-balneari e l'arenile per l'attività elioterapica non medica (di seguito abbreviata in "elioterapica"), ricreativa, ludica e sportiva, nonché per le attività ad esse connesse previa comunicazione, da presentare, in forma scritta almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, alla Regione Liguria e all'Amministrazione Comunale con indicazione del periodo di apertura e delle modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica, nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni emesse, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento del contagio da Covid -19, anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza
2. Durante l'attività elioterapica le strutture devono rimanere aperte almeno per tre giorni alla settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi e dev'essere garantita la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita.
3. In via eccezionale, nel caso in cui la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata, potranno essere aperti per attività elioterapiche dalla settimana antecedente la stessa festività, secondo quanto previsto al precedente comma 1.
4. Qualora parte dell'attività fosse affidata a terzi, l'istanza dovrà essere corredata dell'istanza ex art. 45 bis Cod. Nav. o, se già ottenuta l'autorizzazione, dovranno essere citati gli estremi del provvedimento autorizzativo. In ogni caso, dovranno essere osservate le vigenti normative in materia di utilizzo di spazi e manufatti per attività di pubblico esercizio nonché le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona.
5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. dev'essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente nonché dai rispettivi Strumenti Urbanistici Attuativi (c.d. SUA).
6. Durante i periodi di non attività elioterapica, ricreativa, ludica e sportiva nonché per le attività ad esse connesse, i manufatti temporanei adibiti a servizi igienici e le cabine dedicate dovranno essere smontate e rimosse dall'arenile con le stesse modalità previste dall'art. 9 della presente Ordinanza recante "Strutture stagionali".

7. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica il concessionario dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura.

**ART. 5**

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ELIOTERAPICA,  
RICREATIVA, LUDICA E SPORTIVA  
con apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata**

1. Fermo restando l'osservanza delle regole cui al precedente art. 3 per l'esercizio delle attività durante la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno previa comunicazione da presentare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, alla Regione Liguria e all'Amministrazione Comunale e nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni emesse, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento del contagio da Covid -19, anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Durante l'attività elioterapica le strutture devono rimanere aperte almeno per tre giorni alla settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi e dev'essere garantito l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita.

3. Qualora parte dell'attività fosse affidata a terzi, l'istanza dovrà essere corredata dell'istanza ex art. 45 bis Cod. Nav. o, se già ottenuta l'autorizzazione, dovranno essere citati gli estremi del provvedimento autorizzativo. In ogni caso, dovranno essere osservate le vigenti normative in materia di utilizzo di spazi e manufatti per attività di pubblico esercizio, le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona.

4. In caso di apertura annuale gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. dev'essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, nonché dai rispettivi Strumenti Urbanistici Attuativi (c.d. SUA).

6. Il concessionario deve comunicare, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure – Direzione Ufficio Territoriale di Savona i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno.

7. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Direzione Ufficio Territoriale di Savona in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno. Tali comunicazioni potranno essere trasmesse all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com](mailto:ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com).

8. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica il concessionario dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura.

## ART. 6

### ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate ove si svolgono attività balneari od inerenti all'uso degli arenili devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi degli stabilimenti balneari in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare la presente ordinanza, l'ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla locale Autorità Marittima nonché le tariffe applicate per i servizi resi, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 ottobre 1991.

2. Le aree del demanio marittimo, di cui al precedente punto 1, sono quelle comprese nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona individuate nel vigente Piano Regolatore Portuale della ex Autorità Portuale di Savona ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con la destinazione "ambito costa urbana" ed i tratti di costa – a destinazione balneare – nelle quali non si sono ancora attuate le previsioni dello stesso Piano Regolatore Portuale.

**ART. 7**

**DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI  
E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.  
OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI (nel periodo di apertura)**

1. Le regole di sicurezza e le modalità con le quali deve essere svolta l'attività di balneazione sono fissate dall'Ordinanza della locale Capitaneria di Porto.
2. I gestori di concessione demaniale (intendendosi per tali i titolari del titolo concessorio ovvero coloro che esercitano l'attività ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.), per tutto il periodo di apertura, devono:
  - a. garantire la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
  - b. consentire, nel periodo di apertura, il libero e gratuito accesso ed il transito, per il raggiungimento della battigia antistante all'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, fatte salve diverse disposizioni emanate al riguardo dalle Autorità competenti in relazione al contenimento del contagio da Covid -19;
  - c. fornire puntuale applicazione a tutte le misure in materia di contenimento del contagio da Covid -19, nonché provvedere alle eventuali limitazioni, qualora emesse a livello nazionale e locale, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
  - d. indicare, con idonea cartellonistica e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, le potenziali situazioni di pericolo e gli eventuali rischi aventi carattere permanente;
  - e. issare, nelle giornate di forte vento, una bandiera di colore giallo. In tale circostanza, è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare ed utilizzare i pattini, materassini, battelli di gomma e/o qualsiasi altro natante ad essere utilizzato per le attività nautiche;
  - f. assicurare che, prima del noleggio e/o dell'affitto di cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc. tali attrezzature siano in perfetta efficienza, conformi alle vigenti norme e debitamente sanificate in relazione ai protocolli Covid-19;
  - g. verificare periodicamente la resistenza allo strappo degli ancoraggi degli ombrelloni al terreno e che sia applicato agli stessi apposito dispositivo in grado di rendere unita la parte fissa e quella mobile. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza idonee alla prevenzione dagli infortuni;
  - h. adoperarsi affinché la fascia di transito – fascia meglio specificata al successivo punto d) dell'art. 11 "Prescrizioni relative all'uso delle spiagge e delle aree ad esse collegate" – venga destinata al libero passaggio e sia idoneamente indicata;

- i. provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante - ad una distanza di almeno 30 mt. dalla battigia - raccogliendo in appositi contenitori i rifiuti, avendo cura di ripulirli dall'eventuale presenza di sabbia sempre che la sabbia stessa non sia incompatibile con la natura dell'arenile, provvedendo altresì al loro trasporto nei luoghi di conferimento opportunamente indicati dal Comune territorialmente competente, rispettando le disposizioni previste in materia di raccolta differenziata;
  - j. stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
  - k. munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica non medica, ricreativa, ludica e sportiva;
  - l. assicurare nei periodi di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art.23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate);
  - m. effettuare l'apertura delle attività rientranti nello scopo della concessione – non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) – con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti, nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni emanate, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento e contrasto del virus Covid-19, anche emanate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, dai regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
  - n. esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.10.1991 e s.m.i. del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
3. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate, i concessionari possono predisporre passerelle mobili, da posizionare sulla spiaggia, sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificatamente nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - di Savona e sono comunque rimossi al termine della stagione balneare.
4. Gli arenili, previo rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa al riguardo, potranno essere adibiti ad usi connessi con i **servizi per l'infanzia e adolescenza** (campi solari, colonie estive, etc...), a condizione che ciò venga consentito dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid -19 e nel rispetto delle linee guida valide per lo specifico settore.

5. Esclusivamente sino al 31/12/2022 l'AdSP può concedere spazi da utilizzare per la collocazione di dehors ricadenti in aree demaniali marittime che siano funzionali a tale uso; l'occupazione è regolata con concessione temporanea o modifica della concessione esistente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento al Codice della Navigazione;

#### **ART. 8**

### **DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALL'ARENILE DI CANI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI. OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI**

In via sperimentale nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere, all'interno della propria concessione, cani di piccola e media taglia con le seguenti modalità, e sempre nel rispetto delle misure e delle limitazioni previste dalle disposizioni emanate, a livello nazionale e locale, come recepite nei protocolli di sicurezza della struttura:

- Ogni cane può accedere se dotato di riconoscimento (microchip, tatuaggio) munito di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, nonché fotocopia dell'assicurazione r.c. in corso di validità, ovvero dichiarazione regolarmente compilata da parte del proprietario del cane che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose.
- Ogni cane, sulla spiaggia dovrà essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1.5 metri, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone.
- L'accompagnatore dovrà assicurarsi che l'animale domestico non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra.
- L'accompagnatore deve essere munito di paletta/raccoglitore. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre eventuali deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.
- Il bagno in mare del cane non è consentito.
- Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane in modo tale da non turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. L'accesso è comunque proibito a cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale (calore). Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

**ART. 9**

**OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE STAGIONALI**

1. Le operazioni di montaggio delle strutture di facile rimozione, stagionali, autorizzate possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e comunque non prima del 1° marzo di ogni anno, previa comunicazione scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Direzione Ufficio Territoriale di Savona, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com*, e devono terminare entro il 31 maggio. I termini anzi riportati possono subire modifiche in relazione alle disposizioni emanate per il contrasto Covid-19.

Le operazioni di montaggio devono svolgersi all'interno della concessione demaniale senza interferire con spazi pubblici e l'area di cantiere dovrà essere recintata e segnalata per evitare l'ingresso di estranei.

2. Al termine della stagione balneare tutte le strutture di facile rimozione autorizzate e le attrezzature da spiaggia devono essere smontate e allontanate dall'arenile. Lo smontaggio e l'allontanamento dall'arenile delle strutture stagionali di cui al precedente punto deve iniziare in data successiva al 15 settembre e terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura e non oltre il giorno 15 novembre di ogni anno.

3. Il gestore dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera attrezzata, intendendosi per tale il titolare della concessione demaniale ovvero, in caso di affidamento in gestione a terzi soggetti, il gestore autorizzato ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., è tenuto ad effettuare il montaggio delle strutture amovibili in piena conformità al contenuto della concessione demaniale marittima vigente.

4. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio le aree interessate devono essere recintate e segnalate ai sensi della normativa di riferimento. L'accesso in tali aree è interdetto all'uso, al transito ed alla sosta di persone e/o cose ad esclusione del personale coinvolto dall'esecuzione dell'intervento. E' preciso obbligo del gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni con la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione. Il gestore della struttura è tenuto a mettere in atto tutte le precauzioni e le misure di sicurezza prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza al fine di rendere sicura la presenza di eventuali utenti all'interno della concessione, nelle aree non interessate dalle operazioni di montaggio, avendo cura di informare anche i titolari delle strutture balneari limitrofe (nel caso di spiagge libere, l'Autorità di Sistema Portuale, Ufficio Territoriale di Savona) laddove il montaggio delle proprie attrezzature possa influire anche sulle condizioni di sicurezza delle aree confinanti. Ciò al fine di consentire l'eventuale adozione di concomitanti misure di sicurezza (es. recinzione) atte ad inibire l'utilizzo di altre aree demaniali potenzialmente pericolose per l'utenza.

5. Il gestore dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera attrezzata è responsabile del corretto montaggio di tutte le opere e strutture mobili presenti nell'area in concessione.
6. Lo stesso è tenuto a mantenere gli impianti e le attrezzature previste dalla licenza di concessione in perfetta efficienza e decoro e nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza ed igieniche, provvedendo, altresì, a farle collaudare e/o certificare inizialmente e periodicamente dagli organi tecnici competenti.
7. Il gestore, inoltre, è tenuto ad assicurare la massima accuratezza e meticolosità nell'esecuzione, a regola d'arte e secondo la migliore diligenza tecnica, delle operazioni di fissaggio al suolo e saldo ancoraggio di tutte le strutture mobili dello stabilimento, garantendo un'adeguata manutenzione e, all'occorrenza, la pronta sostituzione di tutte le componenti soggette a deterioramento a causa dell'usura dagli agenti meteomarini e/o dal ripetuto montaggio/smontaggio delle stesse.

**ART. 10**

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE,  
LIBERE ATTREZZATE E IN CONCESSIONE  
E DELLE AREE AD ESSE COLLEGATE**

1. Lungo la fascia costiera antistante il litorale di corso Vittorio Veneto in comune di Savona ed antistante il litorale ricompreso tra il Pontile Enel e Rio Valletta in Comune di Vado Ligure sono stati realizzati rispettivamente pennelli soffolti e isolotti a pelo d'acqua.

La presenza di dette opere marittime è segnalata da apposita cartellonistica indicante lo stato di pericolo. Per le regole di sicurezza per una corretta balneazione dei suddetti tratti di arenile si rimanda all'Ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona.

2. Su tutti gli arenili compresi nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale del comprensorio di Savona – Vado Ligure, che si estende dalla sponda destra del Rio Sodino in Comune di Albissola Marina alla Punta dell'Asino in Comune di Bergeggi, E' VIETATO:

- a. lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta o in deposito ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b. lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio od altre attrezzature comunque denominate;
- c. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, ecc., nonché mezzi nautici, ad eccezione dei mezzi di soccorso, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia. L'ampiezza di tale fascia, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia predetta è vietato sedersi, sdraiarsi, sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo, salvo

le attrezzature necessarie al personale addetto alle operazioni di assistenza e salvataggio e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;

- d. campeggiare e/o accamparsi, con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura nonché pernottare;
- e. praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere sia in quelle in concessione che possano minacciare l'incolumità, creare situazioni di pericolo ovvero in contrasto con le disposizioni emanate per il contenimento del contagio da Covid -19 o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico. E' in ogni caso vietata l'attività ludico - sportiva di gruppo che possa dar luogo ad assembramenti;
- f. condurre, durante la stagione balneare, sugli arenili e sulla fascia di battigia libera cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori fatta eccezione per gli stabilimenti balneari espressamente attrezzati e autorizzati e fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, ove previsti e preventivamente autorizzati.

A titolo informativo si rende noto che sul litorale del Comune di Albissola Marina è presente uno stabilimento balneare attrezzato per ospitare clienti con cani al seguito;

- g. tenere ad alto volume radio, impianti stereo ed in generale, apparecchi di diffusione sonora che possono creare disturbo alla quiete pubblica;
- h. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, etc.) senza il preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 28, comma 9, del D.Lgs 114/1998 e ss.mm. ed ii., nel primo caso, e autorizzazione, nel secondo, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Direzione Ufficio Territoriale di Savona. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovrà comunque tenere conto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19;
- i. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia e in mare o mettere in atto, anche con comportamenti omissivi, azioni che possano recare danno all'ecosistema dell'arenile e/o marino;
- j. bruciare sterpaglie (fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regionale 12/2015) od altri materiali – compresi anche quelli spiaggiati - od accendere, per altri scopi, fuochi a fiamma libera salvo specifica autorizzazione;
- k. cucinare cibi sugli arenili salvo specifica autorizzazione;
- l. effettuare la pubblicità sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione e lancio di volantini, anche a mezzo di aerei, nonché impiegare altoparlanti per il raggiungimento della stessa finalità;

- m. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, anche a pilotaggio remoto, e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, di Stato e di Polizia Municipale, fatte salve specifiche autorizzazioni;
  - n. utilizzare shampoo, sapone e/o prodotti similari, qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico;
  - o. sostare e/o transitare sull'arenile demaniale marittimo con qualsiasi veicolo e motociclo, ad eccezione di quelli autorizzati, nonché di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
  - p. sostare e/o transitare sui tratti di strada di accesso al mare o comunque insistenti sul litorale demaniale marittimo in violazione degli eventuali divieti posti al riguardo dai provvedimenti emessi dagli Enti competenti in materia (AdSP, Capitaneria di Porto e rispettive Amministrazioni Comunali), come resi noti da apposita segnaletica stradale apposta *in loco*;
3. E' consentita ai concessionari l'installazione di docce lava salino, solo in prossimità della battigia permanendo, comunque, il divieto di utilizzo di shampoo, sapone e/o similari. In tale caso, deve essere reso noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce e vigilato dal concessionario.
4. Con riferimento al precedente comma 2 punto p), e ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 13, sostare e transitare senza specifica autorizzazione con qualsiasi veicolo e motociclo ivi compreso i campers e le roulotte sull'arenile demaniale marittimo è sanzionato ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., 2° comma, ovvero ai sensi dell'art. 1174, 2° comma, Cod. Nav. Alla violazione di che trattasi conseguirà l'immediata rimozione forzata del veicolo.
5. I frequentatori delle spiagge libere che intendano impiegare ombrelloni portatili devono provvedere a fissarli saldamente al suolo e verificare che la parte terminale delle stecche abbia caratteristiche di sicurezza idonee alla prevenzione degli infortuni. E' vietato mantenere gli ombrelloni aperti in caso di vento. A tal riguardo dovrà farsi anche riferimento alla bandiera gialla issata presso le strutture balneari limitrofe (se presenti) e, in genere, ai messaggi diramati dagli altoparlanti per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza della balneazione.

## ART. 11

### ACCESSI AL MARE

1. Lungo la fascia costiera, rientrante nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sono previsti accessi pedonali pubblici agli arenili, qui di seguito elencati:

### **Comune di Albissola Marina**

- Levante piazzale Margonara (Accesso temporaneamente interdetto con ordinanza n. 3 emessa in data 21 aprile 2021 richiamata in premessa fino ad ultimazione dei lavori di ripristino delle aree adibite a parcheggio);
- Rio Termine scalinata “Madonna”

### **Comune di Savona**

- Levante località Galleria Valloria;
- Piazzale Eroe dei due Mondi;
- Sponda sinistra foce Letimbro;
- Via Cimarosa, accesso compreso tra i “Bagnarci” e i Bagni Barbadoro;
- C.so Vittorio Veneto, ponte “Bagni Cavour”;
- C.so Vittorio Veneto “Scaletto Pescatori”;
- C.so Vittorio Veneto accesso da passeggiata giardini Scuole XV Aprile;
- Via Nizza a ponte bagni “San Cristoforo”;
- Via Nizza a ponte di Villa Pizzardi in località Crocetta;
- Via Nizza a ponte piazzale parcheggio supermercato Mercatò;
- Via Nizza a levante ed a ponte degli ex Cantieri Solimano;
- Via Nizza a ponte di villa Zanelli;
- Via Nizza a ponte Comando Vigili del Fuoco;
- Via Nizza a levante ed a ponte dei bagni Marea;
- Via Nizza a levante dei Bagni Acquario;
- Via Nizza a ponte dei Bagni Stella Marina temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza;
- Lungomare dei Ceramisti- Zinola.

### **Comune di Vado Ligure**

- Lungomare Matteotti a levante Bagni San Pietro ad esclusione delle aree destinate al solo parcheggio delle autovetture;
- Lungomare Matteotti a levante pontile Enel;
- Lungomare Matteotti a levante rio Valletta;–accesso temporaneamente interdetto sino ad ultimazione dell’intervento strutturale di difesa della costa compresa tra Pontile Enel e Pontile Tirreno Power;
- Lungomare Matteotti a levante Torrente Segno;

- Passeggiata ciclopedonale in località Porto Vado.

**Comune di Bergeggi**

- Località Punta di Bergeggi.

**ART. 12**

**PULIZIA DELL'ARENILE**

1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a curare la pulizia delle spiagge libere, per garantirne la fruibilità.
2. I Comuni sono autorizzati a posizionare sull'arenile in numero idoneo, in luoghi adeguati e nel rispetto delle norme ambientali appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti opportunamente indicati con idonea cartellonistica.
3. Le Amministrazioni municipali devono disporre interventi di raccolta, con frequenza ritenuta idonea, al fine di evitare il deposito di rifiuti fuori dai contenitori e miasmi.
4. Le attività connesse con la pulizia degli arenili dovranno, di norma, essere effettuate al di fuori degli orari balneari e comunque, per motivate esigenze, in modo da non arrecare disagio alcuno all'utenza balneare.
5. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti e/o le strutture balneari non sono in esercizio, i concessionari e/o i gestori devono provvedere alla pulizia della spiaggia ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica ed a seguito del verificarsi di eventi meteo marini che comportano un necessario intervento di pulizia, in modo tale da assicurare un adeguato livello di manutenzione dell'intera area in concessione.

**ART. 13**

**RIORDINO ARENILI**

1. Il gestore dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera attrezzata, intendendosi per tale il titolare della concessione demaniale ovvero, in caso di affidamento in gestione a terzi soggetti, il gestore autorizzato ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., previa comunicazione scritta da effettuarsi, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com](mailto:ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com), con almeno 48 ore di anticipo, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Direzione Ufficio Territoriale di Savona, può riordinare gli arenili con impiego di mezzi meccanici evitando, comunque, orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori. In particolare,

durante il periodo minimo di apertura (1° giugno – 15 settembre,), l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00.

2. L'azione di riordino degli arenili, così come riportato al precedente comma 1, deve essere eseguita nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza con l'obbligo di delimitare e segnalare opportunamente le aree di intervento nonché porre in essere ogni altra misura necessaria a garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni (es. movieri).

3. Durante l'effettuazione delle operazioni i gestori dovranno costantemente vigilare circa l'assenza di persone estranee all'interno delle aree interessate avendo cura di interrompere immediatamente le stesse in caso contrario o, comunque, al venire meno delle idonee condizioni di sicurezza.

4. Nel caso si renda necessario intervenire in orari e/o con modalità differenti da quelle indicate nei precedenti commi, il gestore è tenuto a munirsi di apposita autorizzazione da richiedersi all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona.

5. Nel caso in cui si renda necessario l'ingresso del mezzo meccanico dall'accesso di Via Cimarosa – levante "Bagnarci", dovrà essere presentata alla scrivente apposita richiesta scritta da effettuarsi, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ***ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com***, con almeno 48 ore di anticipo, al fine di definire le eventuali modalità di accesso alle aree interessate.

#### **ART. 14**

#### **PULIZIA DELLE FOCI DEI FIUMI**

1. E' cura del Comune, in ogni periodo dell'anno, rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, per consentire il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc..

2. Il materiale sabbioso rimosso nelle operazioni di cui al precedente punto 1 potrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe, se compatibile, con attenzione alle zone di maggior erosione.

#### **ART. 15**

#### **INSEGNE E CONFINI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. Gli stabilimenti balneari espongono un'insegna indicante la propria denominazione nonché un segno distintivo che riporta il numero di stelle marine ad esse attribuito.

2. La separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve avvenire con recinzione, indicativamente a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso.

3. E' consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa.

4. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello indicante lo stato di completa accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili. In tale contesto, i concessionari possono predisporre idonei percorsi perpendicolari alla battigia al fine di consentire alle persone disabili di poter migliorare la mobilità all'interno dell'area in concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa comunicazione scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona- Ufficio Territoriale di Savona, e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

#### **ART. 16**

#### **GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO E PIATTAFORME GALLEGGIANTI LUDICHE**

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare gavitelli e relativi corpi morti solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

2. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi ed i relativi corpi morti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

3. E' consentita ed autorizzata l'installazione di piattaforma rigida di salvataggio (boa) di pubblica fruizione.

4. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, associazioni sportive, ecc.), i concessionari, previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale mediante il rilascio di concessione demaniale marittima, possono installare strutture ludiche galleggianti di pubblica fruizione e con le seguenti caratteristiche:

- massimo ingombro non superiore ai 20 mq.
- posizionamento entro i 50 m dalla battigia.

Le strutture ludiche galleggianti dovranno essere posizionate e risultare di forma tale da non limitare in alcun modo la visuale dell'assistente ai bagnanti, pertanto l'elevazione rispetto alla superficie del mare dovrà essere prudentemente commisurata all'altezza della postazione di salvataggio.

La struttura ludica dovrà essere dotata di certificato di conformità CE e rispettare tutte le normative in materia di sicurezza e di corretta installazione e sarà sotto diretta responsabilità del concessionario.

**ART.17**

**CELEBRAZIONI MATRIMONIO CIVILE SULL'ARENILE**

Lungo la fascia costiera demaniale marittima, affidata in amministrazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel comprensorio di Savona è consentita la celebrazione di matrimoni con rito civile sia sull'arenile pubblico che all'interno di aree in concessione con l'esclusione della fascia di mt. 5 di battigia destinata al libero transito.

L'Amministrazione Comunale potrà dedicare, previa comunicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Direzione Ufficio Territoriale di Savona e alla Capitaneria di Porto di Savona, una porzione di arenile a tale funzione purchè il sito sia riservato, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinato alle celebrazioni così come indicato al Ministero dell'Interno.

**ART. 18**

**DISPOSIZIONI FINALI**

1 Il transito con mezzi a motore sulle aree demaniali è consentito ai mezzi di Stato, di soccorso e pubblica assistenza, alla Polizia Municipale, ai veicoli dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per i previsti controlli ed ai mezzi impiegati per la pulizia degli arenili di cui al precedente articolo 13, o, in via eccezionale, su motivata istanza di privati e previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

2. Con cadenza annuale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Direzione Ufficio Territoriale di Savona, comunica ai comuni rientranti nella propria giurisdizione territoriale le targhe dei propri veicoli al fine dell'inserimento nelle banche dati dei veicoli autorizzati all'accesso nelle eventuali zone a traffico limitato (ZTL) istituite dalle Amministrazioni comunali su aree demaniali marittime o il cui attraversamento si renda necessario per l'accesso ad aree demaniali marittime.

2. Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e qualora ne ricorrano i presupposti, sarà punito ai sensi degli artt. 1161 (che prevede, al comma 1°, l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino ad euro 516,00 e, al secondo comma, il pagamento di una somma

da € 103,00 ad € 619,00), 1164 (che prevede, al comma 1°, il pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 3.098,00 e, al secondo comma, il pagamento di una somma da € 100,00 ad € 1.000,00 ), 1174 (che prevede, al comma 1°, il pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 6.197,00 e, al secondo comma, il pagamento di una somma da € 51,00 ad € 309,00) del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie oggetto della presente Ordinanza.

3. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, chiunque violi le disposizioni statuite dalla normativa vigente richiamate nel presente provvedimento, sarà punito con le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4-del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

4. Le disposizioni della presente ordinanza hanno recepito i provvedimenti emessi dalle Autorità competenti in materia di contenimento del contagio da Covid 19 e sono da intendersi automaticamente modificate da eventuali successive disposizioni emanate in materia dalle stesse Autorità.

5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e trasmessa per la pubblicazione alla locale Capitaneria di Porto ed ai singoli Comuni interessati.

6. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno successivo alla sua sottoscrizione ed abroga la precedente Ordinanza n° 4 dell'anno 2021.

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Paolo Emilio Signorini